



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7
TEL.095661065

Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R

e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it
www.iescasteldiudica.gov.it



I.C.S. - "L. DA VINCI"-CASTEL DI IUDICA
Prot. 0004518 del 04/09/2019
(Uscita)

Castel di Iudica, 04 settembre 2019

Comunicazione n. 005

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al DSGA

Oggetto: disposizioni dirigenziali – vigilanza alunni e fruizione permessi

Alla luce delle vigenti disposizioni di legge, si ricorda che la vigilanza sugli alunni è una delle principali incombenze che gravano su tutto il personale scolastico docente e non docente.

“La scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati”. (Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074)

Il **personale docente** è tenuto alla vigilanza sugli alunni durante il proprio orario di servizio in considerazione dell'art. 2048 c.c. Pertanto si raccomanda la massima puntualità nell'ingresso in classe al mattino alla luce anche del CCNL 2006, art. 29 comma 5 nel quale viene ribadito che *“per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni gli insegnanti devono trovarsi in classe (scuola) 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi”.*

Il **personale ATA** ha, invece, dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni del personale A.T.A dell'area A *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.”*

Il docente al suono della campana che segna la fine della ricreazione dovrà celermente entrare nella classe in orario invitando gli alunni a fare altrettanto.

Il **divieto di fumo**, come la L. 128/2013 ha sancito, è stato esteso *“anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”* Pertanto è fatto assoluto divieto di fumare in qualsivoglia locale di pertinenza della scuola. **Tale divieto vige per tutto il personale scolastico, docente e non docente**, senza eccezione alcuna. Pertanto si raccomanda il massimo rispetto della norma poiché la scuola è una comunità educante che non può fornire esempi negativi ai propri alunni. I contravventori saranno puniti con le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Allontanamento temporaneo del docente dalla classe

Qualora, per motivi del tutto eccezionali ed imponderabili, il docente si trovasse, necessariamente e per cause di forza maggiore, costretto ad uscire temporaneamente dalla classe, ha l'obbligo di avvisare il collaboratore scolastico preposto a quel reparto al fine di trasferire temporaneamente e solo per pochi minuti la vigilanza sugli alunni, salvo disponibilità del docente in eventuale compresenza.

Qualunque condotta difforme da quanto disposto potrebbe configurare una *condotta omissiva colposa* ai sensi dell'art.2043 C.C., costituendo causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo. Su tutto il personale scolastico ricade, pertanto, **l'obbligo giuridico di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico** (cfr.Cass. Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1135).

Malori degli alunni

In caso di malore o di infortunio di un alunno/a il docente è tenuto a prestare l'immediato soccorso e ad avvisare il personale ATA nonché l'addetto al primo soccorso. Qualora il malore o l'infortunio si rivelasse di grave entità il docente, coadiuvato dalle precedenti figure, dopo aver fatto opportunamente allontanare quanti non necessari al primo soccorso, affidato l'alunno/a al personale ATA o all'addetto al primo soccorso, avviserà immediatamente l'ufficio di Presidenza o i fiduciari di plesso che provvederanno tempestivamente a chiamare il 118 e i famigliari dell'alunno/a. Dell'accaduto sarà prodotta, a cura del docente interessato, apposita relazione da consegnare al Dirigente Scolastico.

Somministrazione farmaci

Nel caso in cui i genitori facessero richiesta al docente di somministrazione di farmaci ai propri figli, il docente avrà cura di informare l'utenza in merito alla necessità di presentare formale richiesta al Dirigente scolastico corredata da apposita prescrizione medica.

Accesso agli edifici scolastici

Durante le ore di lezione i cancelli di accesso ai cortili e le porte d'ingresso degli edifici scolastici devono essere tenuti chiusi per evitare che qualche bambino possa uscire, tale compito spetta al personale collaboratore scolastico ma richiede anche la collaborazione dei docenti. È vietato l'ingresso di estranei nella scuola (agenti di commercio, assicuratori, rappresentanti editoriali); chiunque si presenti a scuola, deve essere autorizzato dal dirigente. È altresì vietata la diffusione di materiali all'interno della scuola se non si è avuta autorizzazione dalla Dirigenza scolastica. È sempre vietata la vendita di articoli di qualsiasi genere all'interno dell'edificio scolastico. I docenti chiariscano ai genitori, sin dall'inizio dell'anno, che non è possibile entrare in aula all'inizio delle lezioni e che non è possibile trattenersi a parlare con i docenti se non previo appuntamento.

Permessi brevi

I docenti, a tempo determinato e indeterminato, possono usufruire di permessi brevi compatibilmente con le esigenze di servizio e con la possibilità, per i docenti, di essere sostituiti con personale in servizio. La richiesta va prodotta **almeno 3 giorni prima**, quindi, salvo casi eccezionali, **non lo stesso giorno in cui si vuol fruire del permesso**. Il recupero delle ore di permesso va svolto entro i 2 mesi lavorativi successivi in una o più soluzioni e non si può cumulare un numero di ore superiori alle 18.

Permessi retribuiti

I docenti a tempo indeterminato hanno diritto a n. 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, da richiedere almeno 3 gg. prima per consentire le sostituzioni e l'efficienza del servizio.

Ferie

Come noto, la legge prevede che il periodo valido per la fruizione delle ferie debba essere quello della sospensione delle attività didattiche. Inoltre conferma la possibilità per i docenti di fruire di n. 6 giorni di ferie durante le attività didattiche, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il godimento dei permessi, delle ferie e di tutti quei permessi che la legge prevede per i lavoratori della scuola, avviene mediante la compilazione di apposita istanza di richiesta telematica (Personale Argo). Solo dopo la richiesta formale sarà possibile, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, usufruire del permesso richiesto. Pertanto le richieste eventualmente comunicate ai fiduciari di plesso con modalità diverse rispetto a quelle prescritte, non dovranno essere prese in considerazione per nessuna ragione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Dott. Alfredo Motta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)